



Riposi Giornalieri

La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino.

Il riposo è di un'ora quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.

Il padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave malattia della madre, se i figli sono affidati al solo padre, se la madre titolare non se ne avvale per scelta oppure quando la madre non ne ha diritto, per esempio se è una domestica o lavoratrice a domicilio.

Il padre invece non ha diritto ai riposi se la madre non svolge alcuna attività lavorativa, ma è casalinga o disoccupata.

In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.

Trattamento previdenziale

Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una retribuzione annua.

Sono coperti figurativamente i periodi successivi al 28 marzo 2000.

I periodi sono coperti da contribuzione figurativa attribuendo come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'art. 13 della legge n.1338 del 1962, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

I contributi sono utili alla misura e al diritto dei trattamenti pensionistici previdenziali.